

COMUNE DI AZZANELLO
Provincia di Cremona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N. 6 del 16-07-2020

**OGGETTO: APPROVAZIONE IN VIA DEROGATORIA DELLE TARIFFE TARI PER
L'ANNO 2020.**

L'anno **duemilaventi**, addì **sedici** del mese di **luglio** alle ore **18:00**, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito in sessione **Ordinaria, seduta Pubblica, di Prima convocazione** sotto la presidenza del Sindaco Arsenio MOLASCHI il Consiglio Comunale.

N.	Cognome e Nome	PRESENTI / ASSENTI
1.	MOLASCHI Arsenio	Presente
2.	FUSARI Chiara	Presente
3.	DONINI Olivano	Assente
4.	RAIMONDI Ernesto	Presente
5.	CORBANI Mauro	Presente
6.	MAGGI Gabriele	Presente
7.	DONINI Elena	Presente
8.	RIZZI Rosanna	Presente
9.	ZUCHELLI Ida	Presente
10.	VEZZINI Aldo Ferruccio	Assente
11.	MAESTRELLI David	Assente

PRESENTI 8 ASSENTI 3

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Raffaele Pio Grassi

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

**OGGETTO: APPROVAZIONE IN VIA DEROGATORIA DELLE TARIFFE TARI
PER L'ANNO 2020.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la situazione sanitaria nazionale che ha portato il Governo a promulgare il DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Richiamata la seguente evoluzione normativa riguardante la tempistica di approvazione delle tariffe TARI:

- a) L. n. 147/2013, art. 1, c. 683 “Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, ...”;
- b) L. n. 147/2013, art. 1, c. 683 bis (introdotto dall'art. 57 bis del D.L. n. 124/2019, convertito in L. n. 157/2019, vigente dal 25.12.2019) “In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati”;
- c) L. n. 160/2019, art. 1, c. 779 “ Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020”
- d) D.L. n. 18/2020 convertito in L. n. 27/2020, art. 107, in particolare i commi:
 - c. 2 “per le finalità di cui al comma 1, per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151 24 aprile 2020, n. 27, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 luglio 2020 anche ai fini della contestuale deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di legge”
 - c. 4 “Il termine per la determinazione delle tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683 bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è differito al 30 giugno 2020”
 - c. 5 “I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”;
- e) art.138 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 (“decreto rilancio”) rubricato “Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020”, c. 1 che stabilisce “Sono abrogati il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,

dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147”;

Rilevato che:

- ai sensi dell'art.138 del D.L. n. 34/2020 il termine di deliberazione delle tariffe e dei regolamenti dei tributi locali è attualmente il 31.7.2020, allineato al termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020 come da art. 107, c. 2 del citato D.L. n. 18/2020 convertito in L. n. 27/2020;
- resta in vigore il comma 5 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

Ricordato l'art. 1, c. 527, L. n. 205/2017 con cui sono state assegnate all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati

Richiamata la delibera ARERA n. 443/2020 “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”;

Vista la delibera ARERA n. 158 del 5.5.2020 “Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza COVID-19”, che ha stabilito che, nei casi in cui i corrispettivi all'utenza TARI siano determinati sulla base delle tabelle di cui all'allegato 1 del DPR n. 158/1999, vengono applicate riduzioni a utenze non domestiche che sono state soggette o non soggette a sospensione e a utenze domestiche disagiate, disponendo altresì che i gestori delle attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti provvedano a pubblicare sul proprio sito internet quanto previsto da detta delibera;

Visto il documento di consultazione che ARERA ha pubblicato il 27.5.2020 (atto n. 189 del 26.5.2020 riguardante “Orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”) che sarà trasformato in deliberazione verosimilmente entro la fine del mese di giugno 2020 andando a modificare alcuni aspetti del MTR (Metodo Tariffario Rifiuti) di cui alla delibera ARERA n. 443/2019, con evidenti effetti sul lavoro di predisposizione del PEF 2020 svolto sino ad oggi e soprattutto determinando criticità legate ai tempi di approvazione dello stesso PEF e delle tariffe 2020 entro la scadenza di approvazione del Bilancio Preventivo;

Dato atto che l'art. 58 quinquies del D.L. 124/2019, convertito in L. 157/2019 dispone che dal 1.1.2020 la tassazione degli studi professionali dovrà essere equiparata a quella usata per le banche e per gli istituti di credito;

Ritenuto opportuno, per quanto soprarichiamato, di ricorrere a quanto reso possibile in via derogatoria dal citato art. 107, c. 5 del D.L. n. 18/2020, convertito in L. n. 27/2020;

Richiamata infine la propria delibera n. 6 del 27.03.2019, di approvazione del piano finanziario TARI e relative tariffe per l'anno 2019;

Stabilito, ai sensi dell'art. 1, comma 688, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 che il versamento della TARI, verrà effettuato, per il 2020, in due rate con scadenze come di seguito specificato:

- prima rata da versare entro il 16 settembre 2020;
- seconda rata da versare entro il 16 dicembre 2020.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. dell'ordinamento EE.LL. approvato con D. Lgs 18.08.2000 n. 267;

Visto il D. Lgs 267 del 18 agosto 2000, Testo unico degli Enti Locali;

Con voti favorevoli: n. 8; contrari: nessuno; astenuti: nessuno; espressi in forma palese per alzata di mano da n. 8 presenti e votanti;

DELIBERA

1. di approvare in via derogatoria le tariffe della TARI adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020;
2. di dare atto che sarà applicato il disposto di cui all'art. 58 quinquies del D.L. 124/2019, convertito in L. 157/2019 e pertanto dal 1.1.2020 la tassazione degli studi professionali dovrà essere equiparata a quella usata per le banche e per gli istituti di credito;
3. di dare corso, non oltre il 31.12.2020, alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario (PEF) del servizio rifiuti per il 2020, con le modalità previste dalle delibere ARERA, prevedendo che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 possa essere ripartito al massimo in tre anni, a partire dal 2021;
4. di dare applicazione a quanto previsto dall'art. 5 della delibera ARERA 158/2020;
5. di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 688, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 che il versamento della TARI, verrà effettuato, per il 2019, in due rate con scadenze come di seguito specificato:
 - prima rata da versare entro il 16 settembre 2020;
 - seconda rata da versare entro il 16 dicembre 2020.

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere;

Con separata ed unanime votazione favorevole;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Letto, confermato, sottoscritto

IL SINDACO
f.to **Arsenio MOLASCHI**

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to **Raffaele Pio Grassi**

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 05.08.2020 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Raffaele Pio Grassi

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva il 16-07-2020 ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. d. lgs 18 agosto 2000 n. 267 in data 16-07-2020.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Raffaele Pio Grassi

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Li, 05.08.2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Raffaele Pio Grassi

COMUNE DI AZZANELLO
Provincia di Cremona

PARERE

Deliberazione C.C. n. 6 del 16-07-2020

Oggetto:	APPROVAZIONE IN VIA DEROGATORIA DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2020.
-----------------	--

PARERI OBBLIGATORI
(Art. 49, comma 1 – D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

1) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA: Favorevole

Azzanello, 16-07-2020

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
F.to Raffaele Pio Grassi

2) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE: Favorevole

Azzanello, 16-07-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Arsenio Molaschi